



**IL TRIBUNALE DI MACERATA**  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - dott. Luigi Reale           | Presidente   |
| - dott.ssa Alessandra Canullo | Giudice      |
| - dott. Jonata Tellarini      | Giudice rel. |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/11/2019, ha emesso il seguente

**DECRETO**

sulla proposta di concordato preventivo cd. in bianco depositata in data 05/08/2019 dalla società Senesi Spa, P.IVA 01037400437, con sede legale in Morrovalle (MC), Via Romagna n. 29, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Castellano, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Picarelli, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161 VI comma l.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Didone del Foro di Macerata;

ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 05/08/2019;

premesso che:

- in data 05/08/2019 la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., chiedendo la fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
- la suddetta domanda, in pari data, è stata pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese e comunicata al P.M. in sede ai sensi dell'art. 161, co. 5, l.f.;
- con provvedimento del 05/08/2019 questo Tribunale ha concesso all'istante il termine fino al 04/11/2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3 l.f.;
- con decreto del 12/08/2019 questo Tribunale, ad integrazione del precedente provvedimento, ha nominato, quale Commissario giudiziale la dott.ssa Paola Rossi;
- in data 25/10/2019 la società ricorrente ha depositato istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 30/10/2019, il Tribunale, non riscontrando la presenza di giustificati motivi per le ragioni esposte nel provvedimento predetto, ha respinto la richiesta di proroga e con decreto del 06/11/2019 ha disposto la convocazione della società debitrice per l'udienza del 20/11/2019;
- rilevato che il termine assegnato al debitore per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo è decorso in data 04.11.2019;
- rilevato che in data 19/11/2019 la Senesi Spa ha depositato istanza di revoca del decreto di rigetto dell'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui



- all'art. 161, co. 2 e 3, l.f., chiedendo, in subordine, il differimento dell'udienza fissata al 20/11/2019 ad altra udienza “*da tenersi non prima del 04/12/2019*”, al fine di poter presentare “*una domanda di concordato pieno, previa contestuale rinuncia alla domanda di concordato prenotativo, in tal modo da evitare la declaratoria di fallimento*”;
- all'esito dell'udienza del 20/10/2019, il collegio si è riservato la decisione;
  - ritenuto che l'udienza di cui all'art. 162 comma 2 l.f. sia deputata esclusivamente alla audizione del debitore in ordine alla causa di declaratoria di inammissibilità della domanda concretatasi e, nel caso di specie, in relazione all'avvenuta scadenza del termine concesso senza che il ricorrente abbia provveduto a depositare il piano e la proposta di concordato;
  - ritenuto che, viceversa, in sede di udienza ex art. 162 l.f., non possa procedersi ad un “riesame” nel merito dell'istanza di proroga, sulla quale il Collegio ha già deliberato con provvedimento motivato e che non sia consentita, inoltre, la proroga di un termine ormai scaduto;
  - ritenuto che un eventuale differimento dell'udienza ex art. 162, secondo comma, l.f., già peraltro tenutasi, produrrebbe in sostanza i medesimi effetti di una proroga del termine per il deposito della proposta e del piano e che, pertanto, la relativa istanza debba essere rigettata;
  - considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162, commi 2 e 3, e 161, comma 6, cpv., l.f., in caso di mancato deposito della proposta e del piano concordatario, il Tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la domanda;
  - rilevato che la società ricorrente non ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f. nel termine indicato dal Tribunale con decreto del 05/08/2019 e che pertanto, in ragione di tale inadempimento, deve dichiararsi inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla società Senesi Spa;

P.Q.M.

visti gli art. 161 e 162, l.f.,

#### DICHIARA

- l'inammissibilità dell'istanza di revoca del decreto di rigetto dell'istanza di proroga e dell'istanza di differimento dell'udienza ex art. 162 l.f.;
- l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata in data 05/08/2019 dalla società Senesi Spa, P.IVA 01037400437, con sede legale in Morrovalle (MC), Via Romagna n. 29, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Castellano.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 20/11/2019

Il Giudice relatore  
*dott. Jonata Tellarini*

Il Presidente  
*dott. Luigi Reale*

